utile risultato. - Il tutto con riferimento alla nave ed al carico.

E tali prove sono scritte od orali. - Scritte sono: il Giornale Nautico e la Relazione del Capitano. - Orali tutti i mezzi istruttori del diritto comune: prova testimoniale, interrogatorio, giuramento.

Pel valore delle cose assistite o salvate la perizia è un' istruttoria necessaria, ove non ci sia nella fissazione di esso (una cosa quasi impossibile) l'accordo delle parti. Diciamo anzitutto delle prove scritte.

Il Giornale Nautico; è il diario della vita della nave. L'obbligo di esso e la sua tenuta risultano pel nostro diritto dagli art. 500 e seg. del Cod. di co., e dagli art. 1, 2 e seguenti del Regolamento dell'uniforme tenuta del Giornale Nautico dei bastimenti Mercantili Nazionali (17 Dicemb. 1885, n. 3612 (1).

Contiene quattro libri: — il giornale generale e di contabilità, il giornale di navigazione, il giornale di boccaporto o manuale di bordo, l'inventario di bordo. — Nel giornale generale devono essere notati gli avvenimenti importanti de! viaggio ed in generale tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a domanda giudiziale; quindi sotto ognuno di questi punti di vista dev' essere annotato il sinistro e l'assistenza. — Dal giornale di navigazione deve risultare la rotta eseguita, il cammino percorso, le manovre, le osservazioni meteorologiche e quant' altro può riguardare la navigazione; cioè elementi e punti di valutazione della portata del sinistro avvenuto e del pericolo che rappresentò. - Dal manuale di bordo, o giornale di boccaporto, tutte le indicazioni che riguardano il carico. E dall' inventi

⁽¹⁾ v. art- 181, 182, 183, 184 Prog.